

CATTOLICA & ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE DIPENDENTE PUBBLICO

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE



SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE DIPENDENTE PUBBLICO si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 12.04.2025

CATTOLICA^{*}
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)
scarica l'app    

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per le coperture dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione DIPENDENTE PUBBLICO

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per colpa grave del dipendente pubblico (professioni non sanitarie) e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare in via di rivalsa alla Pubblica Amministrazione, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili, che hanno causato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta ed assicurata comprese le perdite patrimoniali da responsabilità amministrativa e/o da responsabilità amministrativa/contabile.
- ✓ La Garanzia opera per il caso di colpa grave dell'Assicurato con esclusione del dolo; pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti

Sono sempre comprese le Perdite patrimoniali:

- ✓ da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✓ per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale;
- ✓ per l'attività che deriva dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ✓ dall'attività di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni, che sensibili.

La copertura assicurativa è prestata con una Retroattività di tre anni (elevabile a cinque anni) dalla data di decorrenza della Polizza.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La Garanzia tutela l'Assicurato:

- ✓ in relazione agli incarichi lavorativi svolti come dipendente dell'ente pubblico di appartenenza.
- ✓ per difendersi in un procedimento da danno erariale per responsabilità amministrativa - contabile e giudizio di conto;
- ✓ per difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; la Garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- ✓ per il rimborso delle spese previste se il procedimento di responsabilità amministrativa si conclude con sentenza definitiva di condanna per colpa grave.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE
Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

L'Assicurazione non comprende le richieste di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato relative a:

- ✗ danni conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e che non derivano dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;
- ✗ danni da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore e danni da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- ✗ danni da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, locazione o comodato dopo la consegna a terzi;
- ✗ danni da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.);
- ✗ danni da svolgimento dell'attività medica, paramedica e veterinaria, di sperimentazione e ricerca clinica e di farmaci, e attività conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali che derivano dal ruolo di Direttore Sanitario e di quelle di dirigente e/o responsabile di reparti o di altra unità, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private;
- ✗ danni conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- ✗ danni conseguenti a responsabilità imputabile all'Assicurato per fatto altrui (comprese le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività), nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, fatta salva la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa;
- ✗ danni da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ✗ danni conseguenti all'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti, condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età, o comunque non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ danni conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato in conseguenza di nomine politiche o assunte per effetto di qualsiasi forma di mandato elettorale e in qualità di Assessore di Enti territoriali;
- ✗ danni conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, collegi dei revisori, organismi di vigilanza;
- ✗ danni connessi all'appartenenza ad Amministrazioni o Corpi militari o smilitarizzati o comunque connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile;
- ✗ danni conseguenti a atti o omissioni da parte dell'Assicurato in epoca anteriore alla data di Retroattività stabilita in Polizza;
- ✗ danni che derivano da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✗ multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro la Pubblica Amministrazione a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- ✗ danni che derivano da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti;
- ✗ danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- ✗ danni di qualunque natura da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, e danni conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- ✗ danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;

- × danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento.

Esclusione Cyber

La presente Polizza non copre:

- × qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
 - Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

La Garanzia non opera per:

- × danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- × eventi bellici, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti fra soci e/o amministratori;
- × procedimenti in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quando danno luogo ad un procedimento penale o un procedimento di Responsabilità amministrativa-contabile;
- × controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- × controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- × fatti dolosi dell'Assicurato;
- × vertenze di Diritto civile in genere;
- × tutti i casi in cui il procedimento amministrativo-contabile per danno erariale si conclude con sentenza diversa da condanna per colpa grave. Sono inoltre esclusi tutti i casi in cui il procedimento si conclude con un provvedimento diverso da una sentenza (ad esempio, un provvedimento di archiviazione);
- × incarichi che non prevedono il rapporto di lavoro subordinato, quale ad esempio una carica elettiva.

Nelle Condizioni di assicurazione della sezione Tutela legale sono inoltre previsti alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo/risarcimento e Franchigie che sono riportati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile per colpa grave l'Assicurazione opera per errori posti in essere in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie, **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, comunicare**, durante il periodo di validità delle Garanzie, a **Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**.
- **comunicare** a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza**.
- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro**.
- **in caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia tempestivamente a DAS o a Generali Italia**. In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua).

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente - c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di premio) come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, o entro sei mesi dalla sua cessazione, se originate da errori commessi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o prima della data di efficacia della stessa ma non prima del numero di anni pattuiti.

In caso di cessazione dell'attività professionale, debitamente documentata, è facoltà dell'Assicurato o dei suoi eredi richiedere, entro 60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività la proroga di 5 o 10 anni del termine per la presentazione delle richieste di risarcimento formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a fronte del pagamento in un'unica soluzione del relativo Premio.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in Garanzia se si verifica trascorsi novanta giorni dalla stipula del contratto.

Generali Italia e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine. In tal caso Generali Italia imborse al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza. Se la durata è superiore a cinque anni ed è stata applicata la relativa riduzione di premio, Il Contraente può recedere dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle Condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione DIPENDENTE PUBBLICO

data di aggiornamento: 12.04.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non sono previste OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.

Non sono previste OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Perdite patrimoniali che derivano da interruzioni o sospensioni, di attività: **Limite di indennizzo 5% del Massimale RC**
- Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale: **Limite di indennizzo 10% del Massimale RC**
- Perdite patrimoniali per l'attività che deriva dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni: **Limite di indennizzo 10% del Massimale RC**
- Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali: **Limite di indennizzo 15% del Massimale RC**

TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Spese per difendersi in procedimenti penali per Delitto colposo o per Contravvenzione: **fino a 3.000,00 euro in attesa della definizione del giudizio.**



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai dipendenti amministrativi e tecnici della Pubblica Amministrazione (Dirigente/Quadro, Impiegato) che non appartengano ad Amministrazioni connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile (ad esempio i Corpi Militari). Inoltre, il prodotto non è rivolto al personale sanitario e agli insegnanti.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del **22,00% del Premio imponibile pagato dal Contraente.**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;• Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per le Garanzie di Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">- 21,25%, cui si aggiunge l'1% di addizionale antirackett – antiusura, per le Garanzie di Responsabilità civile (aliquota fiscale totale 22,25%);- 21,25% per le Garanzie di Tutela legale.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.

Struttura

Le Condizioni di assicurazione sono composte da:

- Definizioni;
- Norme che disciplinano la Sezione Responsabilità Civile Colpa grave;
- Norme che disciplinano la Sezione Tutela Legale;
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale;
- Norme che operano in caso di sinistro;

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE

Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Danno materiale	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico.
Incidente cyber	<ul style="list-style-type: none">• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico;• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.
Mediazione	L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Perdita patrimoniale o Danno patrimoniale	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di a Generali Italia, in seguito ad un Sinistro risarcibile.
Pubblica amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Stato, Enti Pubblici in generale e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità amministrativa	La responsabilità dell'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ha causato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Responsabilità amministrativa/contabile	La responsabilità dell'Assicurato che, avendo violato obblighi o la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che ha causato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retroattività	Il periodo antecedente alla data di decorrenza durante il quale sono stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi danneggiati che hanno generato un Sinistro avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato a a Generali Italia durante il periodo di Assicurazione.
Sinistro	La richiesta in via di rivalsa formulata dalla Pubblica Amministrazione, intesa come quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato: - l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione; - la comunicazione con la quale la Pubblica Amministrazione manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
D.A.S.	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800 572 572 – fax 045/8351023
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Ente Pubblico	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Stato, Enti Pubblici in generale e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Patrocinio legale	Assunzione degli oneri di difesa del dipendente da parte dell'Ente pubblico di appartenenza, che si impegna a liquidare o a rimborsare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente, le relative spese.
Procedimento penale	E' una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è Assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare in via di rivalsa alla Pubblica Amministrazione, per le Perdite patrimoniali cagionate a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili, connessi all'esercizio delle funzioni o della carica ricoperta di Dirigente/Quadro senza incarichi tecnici, Dirigente/Quadro con incarichi tecnici, Impiegato senza incarichi tecnici, Impiegato con incarichi tecnici.

Sono comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e/o da responsabilità amministrativa/contabile.

La garanzia opera per il caso di colpa grave dell'Assicurato, con **esclusione del dolo**; pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti, e di qualunque Organo di Giustizia civile ed amministrativa dello Stato.

MASSIMALE

Il Massimale rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e anno assicurativo, **indipendentemente dal numero delle richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione pervenute all'Assicurato.**

In caso di più richieste originate da uno stesso comportamento colposo dell'Assicurato, **la data della prima richiesta è considerata come la data di tutte le richieste. Analogamente più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro.**

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Sono sempre comprese nell'Assicurazione le seguenti fattispecie:

- Perdite Patrimoniali derivanti che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento del 5% del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del personale.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento del 10% del massimale di polizza.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato che derivano da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti.

- Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni comprese le Perdite patrimoniali che derivano da responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acqua e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e pertanto le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"¹ ;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori"¹;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento del 10% del massimale di polizza.

- Perdite Patrimoniali derivanti che derivano dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679 e normativa vigente.

Sono comprese le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una colposa (non dolosa) violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni, che sensibili. La garanzia vale se il trattamento dei dati personali è strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione e se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Sono altresì comprese le multe inflitte alla Pubblica Amministrazione entro il predetto limite; la copertura non è comunque operante per il trattamento dei dati aventi finalità commerciali.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento del 15% del massimale di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile Professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Perdite Patrimoniali da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	-	5% del massimale Responsabilità civile professionale
Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del personale	-	10% del massimale Responsabilità civile professionale
Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008	-	10% del massimale Responsabilità civile professionale
Perdite Patrimoniali derivanti che derivano dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679	-	15% del massimale Responsabilità civile professionale



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.3 Esclusioni

L'assicurazione non comprende le richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione all'Assicurato relative a:

- danni conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e che non derivano dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;
- danni da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- danni cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, locazione o comodato dopo la consegna a terzi;
- danni che derivano da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.);
- danni che derivano dallo svolgimento dell'attività medica, paramedica e veterinaria, di sperimentazione e ricerca clinica e di farmaci, nonché quelle conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore Sanitario e di quelle di dirigente e/o responsabile di reparti o di altra unità, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private;
- danni conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- danni conseguenti a responsabilità imputabile all'Assicurato per fatto altrui (comprese le persone di cui l'assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività) nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, fatta salva la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa;
- danni da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- danni conseguenti all'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti, condotti od azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- danni conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato in conseguenza di nomine politiche o assunte per effetto di qualsiasi forma di mandato elettorale, e in qualità di Assessore di Enti territoriali;
- danni conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, collegi dei revisori, organismi di vigilanza;
- danni connessi all'appartenenza ad Amministrazioni o Corpi militari o smilitarizzati o comunque connessi con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile;
- danni conseguenti a atti o omissioni da parte dell'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- n) danni che derivano da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- o) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro la Pubblica Amministrazione a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- p) danni che derivano derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti;
- q) danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- r) danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, e danni conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- s) danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- t) danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" e "Incidente Cyber" ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato Informatico", compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.4 Franchigia di sezione

L'assicurazione è prestata, per ogni Sinistro, previa detrazione della Franchigia indicata in Polizza.



Come si applica la Franchigia?

Esempio: è stata scelta la franchigia di 500,00 euro.

In caso di Sinistro con indennizzo determinato pari a 5.000,00 euro, l'indennizzo erogato è pari a: $5.000,00 - 500,00 = 4.500,00$ euro



Dove vale la copertura?

Art. 1.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per atti, fatti e omissioni post in essere in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

¹ Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 572 572 – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato in relazione agli incarichi lavorativi svolti come dipendente dell'ente pubblico di appartenenza.

La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento da danno erariale per responsabilità amministrativa - contabile e giudizio di conto;
- difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

Generali Italia rimborsa le spese garantite se il procedimento di responsabilità amministrativa si conclude con sentenza definitiva di condanna per colpa grave.

Ci sono limiti di copertura

In relazione a tali eventi, Generali Italia rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali che l'Assicurato deve sostenere a propria difesa, **nei limiti del massimale indicato in Polizza.**

Generali Italia per i soli procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione provvede all'anticipo delle spese legali e/o peritali, **nei limiti della somma di 3.000,00 euro in attesa della definizione del giudizio.**

Come opera la copertura

Un evento è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, **si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione**, anche presunta, di una norma di legge.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma **manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.**

Art 1.2 Chi è Assicurato

Le garanzie operano nei confronti del Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale	Non è prevista franchigia e/o scoperto	Massimale indicato in Polizza



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.3 Esclusioni

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per eventi bellici, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti fra soci e/o amministratori;

- c) per procedimenti in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quando danno luogo ad un procedimento penale o un procedimento di Responsabilità amministrativa-contabile;
- d) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- e) controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- f) per fatti dolosi dell'Assicurato;
- g) per vertenze di diritto civile in genere;
- h) se il procedimento amministrativo-contabile per danno erariale si conclude con sentenza diversa da condanna per colpa grave. Sono inoltre esclusi tutti in casi in cui il procedimento si conclude con un provvedimento diverso da una sentenza (ad esempio, un provvedimento di archiviazione);
- i) per incarichi che non prevedono il rapporto di lavoro subordinato, quale ad esempio una carica elettiva.

Art. 1.4 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli articoli Modalità di gestione del Sinistro e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza;
- b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹;
- f) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- g) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.5 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.

¹ art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GENERALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

L'Assicurazione è valida a condizione che l'attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la regolano e se l'Assicurato è regolarmente iscritto all'Albo Professionale del relativo Ordine o Collegio e sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l'esercizio della specializzazione dichiarata in Polizza.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, **la cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'assicurazione.**

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Generali Italia determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'Indennizzo e determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione².

Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 2.4 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, **devono essere fatte per iscritto anche tramite posta elettronica certificata (PEC)** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione del contratto, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.


Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:


- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, **in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata.** In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata **il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;**
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti³. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "MyCattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'[App MyCattolica](#).

Art. 2.8 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, **sono a carico del Contraente** anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Validità temporale

L'assicurazione vale per le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, o entro sei mesi dalla sua cessazione, se originate da errori commessi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o prima della data di efficacia della stessa ma non prima del numero di anni pattuiti e riportati in Polizza alla voce Retroattività.

Tuttavia, se la presente Polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con Generali Italia o con altre società confluite per fusione o incorporazione nella stessa Generali Italia, per il medesimo rischio, l'assicurazione è operante per le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato:

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE IN GENERALE

- originate da errori professionali commessi non prima della decorrenza della Polizza sostituita (o di quelle che a loro volta sono state sostituite) e non prima comunque di 10 anni dalla data di effetto della presente Polizza, **se tali errori professionali sono riconducibili al medesimo settore pubblico di attività professionale oggetto dell'attuale copertura assicurativa**,
 - presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della Polizza e non indennizzabili sulla base della Polizza sostituita in quanto presentate all'Assicurato oltre i limiti temporali previsti dalla stessa,
- resta inteso fra le Parti che:
- **dette richieste saranno indennizzate alle condizioni normative della presente Polizza e fino a concorrenza del massimale e degli ulteriori sottolimiti dalla stessa previsti;**
 - **il predetto massimale rappresenta l'esposizione massima di Generali Italia, indipendentemente dal numero delle richieste.**

Art. 2.10 Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività professionale, **debitamente documentata**, intervenuta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione per raggiungimento dei limiti di età, rinuncia volontaria (esclusa radiazione o sospensione dall'ordine professionale e licenziamento per giusta causa e giustificato motivo), malattia o morte, è facoltà dell'Assicurato o dei suoi eredi richiedere, **entro 60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività la proroga di 5 o 10 anni**, del termine per la presentazione delle richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato, previsto in sei mesi dall'articolo Validità temporale.

L'estensione opera se:

- a) l'Assicurato o i suoi eredi, sotto pena di decadenza della stessa, si impegnano a non stipulare assicurazioni per le medesime garanzie con altre Compagnie;**
- b) l'Assicurato o i suoi eredi dichiarano⁴ di non essere a conoscenza di atti, fatti, eventi o circostanze che potrebbero comportare richieste, formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato, a termini di Polizza.**

Se ricorrono le condizioni sopra riportate, la presente estensione di garanzia:

- 1) è resa operativa a fronte del pagamento di un premio:
 - pari al doppio dell'ultimo premio annuo in caso di durata pari a 5 anni;
 - pari al triplo dell'ultimo premio annuo in caso di proroga di durata pari a 10 anni,
- 2) è prestata fino a concorrenza del massimale previsto in Polizza per l'annualità assicurativa in corso al momento della cessazione dell'attività, che costituisce il limite complessivo di esposizione di Generali Italia per tutti i sinistri denunciati nell'intero periodo.

Se le citate condizioni non ricorrono, Generali Italia si riserva di valutare la richiesta declinando, in caso di accettazione, condizioni di operatività della relativa estensione e premio per la stessa richiesto.

In ogni caso, l'estensione di garanzia è prestata con effetto dalla scadenza anniversaria successiva al momento della cessazione dell'esercizio dell'attività professionale e durata corrispondente a quella definita in base alle norme contenute nel presente articolo.



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.11 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

Art. 2.12 Disdetta e Recesso

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
 - poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,
- come indicato in Polizza e, alla sua scadenza, cessa senza necessità di disdetta.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se è stato scelto il tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga **inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.**

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le parti.**

Art. 2.13 Recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, le Parti possono recedere dal contratto:

- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo;**
- **dandone avviso all'altra parte nelle forme previste dall'Articolo Comunicazione tra le Parti.**

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.14 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

¹ Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

² Artt. 1897, 1898 del Codice civile.

³ Art. 1901 del Codice civile.

⁴ Artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 15 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica la normativa¹;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria di Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente /Assicurato o del terzo danneggiato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

¹ art 1915 del Codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale o amministrativa.

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;**
- b) **se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **In presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve informare tempestivamente e puntualmente l'Ente di Appartenenza sull'avvio del procedimento a suo carico al fine di attivare l'eventuale beneficio del patrocinio legale;**
- c) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- d) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- e) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.**

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Fax al numero 045/8351023;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione¹.

Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale, o amministrativo;
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato a clienti.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo².


Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:





- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.










Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.


¹ D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

² artt. 374-376 del codice di procedura penale



Struttura	1
DEFINIZIONI COMUNI	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	2
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE	3
 Che cosa è assicurato?	3
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	3
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	3
 Ci sono limiti di copertura?	4
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	4
 Che cosa NON è assicurato?	4
Art. 1.3 Esclusioni	4
Art. 1.4 Franchigia di sezione	5
 Dove vale la copertura?	5
Art. 1.5 Estensione territoriale	5

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	6
 Che cosa è assicurato?	6
Art. 1.1 Tutela legale	6
Art. 1.2 Chi è Assicurato	6
 Ci sono limiti di copertura?	6
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	6
 Che cosa NON è assicurato?	6
Art. 1.3 Esclusioni	6
Art. 1.4 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia	7
 Dove vale la copertura?	7
Art. 1.5 Estensione territoriale	7
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	8
Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione	8
Art. 2.2 Dichiarazione del Contraente/Assicurato	8
Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori	8
Art. 2.4 Comunicazioni tra le Parti	8
Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	8
Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	8
 Quando e come devo pagare?	8
Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione	8
Art. 2.8 Oneri fiscali	9
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	9
Art. 2.9 Validità temporale	9
Art. 2.10 Cessazione dell'attività	10
 Come posso disdire la Polizza?	10
Art. 2.11 Diritto di ripensamento	10
Art. 2.12 Disdetta e Recesso	10
Art. 2.13 Recesso in caso di sinistro	11
Art. 2.14 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	11
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	13
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	13

Art. 3.1 Denuncia del Sinistro	13
Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro	13
Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	13
Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro	13
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	14
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	14
Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro	14
Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni	14
Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	14
Art. 3.4 Esonero di responsabilità	14
Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	14
Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia	15
INDICE	16

